

N. 130-134-C

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI IV E XIII

(GIUSTIZIA - LAVORO)

(RELATORI: ANDREUCCI E BUTTÈ)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, CALVI, SABATINI, CAPPUGI, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, BIAGGI NULLO, DONAT-CATTIN, PAVAN, TOROS, GORRIERI, CENGARLE, CASATI, SCALIA, GALLI, AZIMONTI, MARTONI, MAROTTA VINCENZO, BUTTÈ, BIANCHI GERARDO, CARRA, CURTI AURELIO, PENAZZATO, COLOMBO VITTORINO, BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, RAMPA (130); MAGLIETTA, BETTOLI, CIANCA, ARMAROLI, ARENELLA, BUFARDECI, SAVOLDI, GATTO VINCENZO, SANNICOLÒ, AMICONI, CURTI IVANO, VESTRI (134)

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 15 ottobre 1959*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 14 luglio 1960 (Stampato n. 749)*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 18 luglio 1960*

Divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

*Presentata alla Presidenza il 6 ottobre 1960*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 15 ottobre 1959 avete approvato le proposte di legge n. 130 e 134 nel testo unificato sottopostovi dalle Commissioni Lavoro e Giustizia riguardante la « disciplina dell'impiego di manodopera nella concessione in appalto ».

Il Senato nell'esame del testo approvato dalla Camera dei Deputati, ha introdotto

alcuni emendamenti e aggiunto un articolo che, riprendendo le raccomandazioni svolte in un ordine del giorno approvato alla Camera ed accettato dal Governo, concede una delega per l'applicazione delle disposizioni della legge in esame alle Amministrazioni dello Stato.

Sugli emendamenti e sulle aggiunte verte la presente relazione.

Per quanto si riferisce ai concetti giuridici e alle rilevazioni di ordine pratico, ci permettiamo di rimandarvi alla nostra relazione presentata alla Camera il 22 luglio 1958.

Il diligente e perspicace relatore al Senato onorevole De Bosio ha a sua volta ripreso ed ampliato le argomentazioni in diritto e in fatto alle quali pure vi rimandiamo.

Nel merito degli emendamenti, rileviamo la diversa intitolazione della legge, la quale così si esprime: « Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere di servizio ».

La modificazione del titolo appare conforme al contenuto sostanziale della legge stessa che vuole vietare ogni forma di intermediazione nelle prestazioni di lavoro. I rilievi fatti al Senato sul *nomen iuris* di tale attività sono pertinenti e la modificazione del titolo è opportuna.

All'articolo 1) le variazioni proposte nel primo comma « o in qualsiasi altra forma » e « o dall'intermediario » sono maggiormente esplicative e così pure le modificazioni apportate al II comma dello stesso articolo.

L'aggiunta al penultimo comma dell'articolo 1 « disposto dal successivo articolo 8 » è necessaria essendosi introdotto nel testo della legge il nuovo articolo 8.

L'emendamento sostitutivo all'ultimo comma, « che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni », appare aggiunta che dà forma e comprensibilità migliore al testo.

All'articolo 3° le aggiunte proposte al comma 2°, ultima parte, sono di maggiore esemplificazione tecnica e l'elencazione proposta, pur apparendo già compresa nel termine « e attività similari » contenuto nel testo della Camera e ripetuto nel testo del Senato, non fa difetto e non appare del tutto inutile per l'interprete.

Alla lettera *f*) dell'articolo 5 è stato chiarito che la autorizzazione per le opere di cui si tratta nella stessa lettera *f*) dovrà essere rilasciata « preventivamente » dall'Ispettorato del Lavoro.

Allo stesso articolo 5 è stata aggiunta la lettera *g*) che limita ulteriormente l'applicazione della legge nei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti quando siano « conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente ».

Qui la logica apparirebbe un po' compromessa perché non sostenuta da ragioni di diritto e di fatto che giustificano la modificazione apportata. Le previsioni dell'articolo 3

non differiscono da quelle dell'articolo 5, lettera *g*), se non per il fatto che nell'ipotesi prevista dall'articolo 5 l'appalto per l'esecuzione di lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti è conclusa con imprese che possono dimostrare di impiegare il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente senza peraltro essere tenute ad impiegare lo stesso dipendente presso più aziende contemporaneamente.

Il fatto previsto, piuttosto normale che eccezionale, non elimina l'inconveniente che si vorrebbe evitare (diversa e minore retribuzione ai dipendenti, che compiono in una azienda lavori di manutenzione ordinaria, di quella che a loro non sarebbe spettata se fossero stati assunti dall'impresa appaltante).

Tuttavia, la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro prevista dalla stessa lettera *g*), può dare, riteniamo, garanzia sull'applicazione della legge e sul controllo dei salari da corrispondere.

Opportuno appare il richiamo alla legge 3 maggio 1955, n. 407, che, com'è noto, riguarda la disciplina delle carovane dei facchini.

Inoltre, sempre all'articolo 5, è stato aggiunta la lettera *h*) tendente a regolamentare gli appalti da parte dei concessionari per la gestione nei posti telefonici pubblici, nel senso di permettere tali appalti solo quando l'impiego dell'addetto non sia prevalente rispetto all'attività che egli normalmente svolge.

Riteniamo opportuna l'aggiunta purché l'applicazione venga effettuata nei limiti strettamente espressi dal comma.

Riteniamo che la delega data al Governo con l'articolo 8 costituisca un notevole perfezionamento della legge e auspichiamo che, nei termini previsti dalla delega stessa, avvenga la sistemazione delle numerosissime situazioni difformi dal dettato della presente legge.

Onorevoli colleghi, richiamando il voto unanime e favorevole delle Commissioni Giustizia e Lavoro, ci permettiamo di raccomandare l'integrale accoglimento del nuovo testo della legge proposta alla vostra approvazione, chiudendo in tal modo il suo lungo *iter* parlamentare e dando così l'attesa soluzione ai problemi che, in questo ambito, ha chiaramente posto in luce la inchiesta sulle condizioni dei lavoratori.

ANDREUCCI E BUTTÈ, *Relatori*.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

ART. 2.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.

ART. 3.

Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle azien-

TESTO

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IV E XIII

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

de con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attività di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti, impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e attività similari.

Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.

ART. 4.

I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.

ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano:

a) agli appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;

b) agli appalti per installazione o montaggio di impianti e macchinari;

c) ai lavori di manutenzione straordinaria;

d) ai trasporti esterni da e per lo stabilimento;

e) agli appalti che si riferiscono a particolari attività produttive, le quali richiedano in più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa, sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo;

f) agli appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti la esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dall'Ispettorato del lavoro competente.

g) agli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manu-

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*

tenzione ordinaria degli impianti — esclusi per questi ultimi gli appalti di cui al secondo comma dell'articolo 3 — conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti la esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3, salva la disposizione dell'articolo 1676 del Codice civile, dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Ispettorato del lavoro competente del luogo dove i lavori devono eseguirsi. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407;

h) agli appalti per la gestione dei posti telefonici pubblici, di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, soltanto nei casi in cui la prestazione del lavoratore per l'espletamento del servizio telefonico non sia prevalente rispetto a quella da lui normalmente svolta.

ART. 6.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, è comminata allo appaltatore l'ammenda di lire 1.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua occupazione.

L'imprenditore è civilmente responsabile per il pagamento dell'ammenda di cui al comma precedente.

ART. 7.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

ART. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri delle finanze, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni, in conformità con le

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

disposizioni di cui ai precedenti articoli, tenendo conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalle imprese fornitrici di manodopera.

Qualora non vengano emanate le norme di cui al precedente comma nel termine ivi previsto, la presente legge troverà applicazione anche nei confronti delle predette Amministrazioni autonome dello Stato.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 9.

*Identico.*